ELICA S.p.A.

Regolamento sulle modalità di svolgimento delle Assemblee degli azionisti di Elica S.p.A.

ai sensi dell'art. 125-*bis*.1, comma 3 del D.Lgs. 58/1998

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2026

PREMESSE

Il presente regolamento («Regolamento») è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. (la «Società») ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»), al fine di disciplinare le modalità di svolgimento delle Assemblee degli azionisti per le quali l'organo amministrativo deliberi, ai sensi dell'art. 125-*bis*.1, comma 2, secondo periodo, TUF, che l'intervento e l'esercizio del voto avvengano in via esclusiva mediante il rappresentante designato della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF («Rappresentante Designato»), assicurando che tali diritti siano esercitati secondo criteri di efficienza, trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità.

Il Regolamento è stato approvato in data 29 ottobre 2026 dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in carica in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, in conformità alla procedura prevista dal TUF.

ARTICOLO 1
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1.1 Avuto riguardo ai principi e criteri di trasparenza ed efficienza, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alle modalità di svolgimento di ciascuna assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, dando attuazione, se ritenuto, alle disposizioni di cui all'articolo 125-*bis*.1 del TUF.

1.2 Resta ferma la possibilità di tenere l'Assemblea secondo le modalità già previste dallo Statuto sociale, ivi inclusa la facoltà di cui agli articoli 11.1 e 14.3 dello Statuto nonché dal Regolamento Assembleare approvato il 29 aprile 2025, di consentire, ove indicato nell'avviso di convocazione, l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, che la partecipazione all'Assemblea degli azionisti e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato nominato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* TUF, secondo quanto previsto dal successivo articolo 2.

1.3 La modalità prescelta dal Consiglio di Amministrazione è indicata di volta in volta nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
L'avviso di convocazione indica le condizioni, le modalità operative e i termini per la partecipazione e per l'esercizio del diritto di voto e richiama il presente Regolamento, pubblicato sul sito *internet* della Società. In caso di assemblea esclusivamente telematica l'avviso precisa le modalità di identificazione, collegamento, discussione e voto, nel rispetto dello Statuto.

ARTICOLO 2
ASSEMBLEA MEDIANTE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN VIA ESCLUSIVA

2.1 In occasione della convocazione di ciascuna assemblea, ordinaria o straordinaria, qualora il Consiglio di Amministrazione della Società abbia deliberato che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 125-*bis*.1, comma 2 del TUF, gli aventi diritto possono conferire al Rappresentante Designato deleghe ai sensi dell'articolo 135-*undecies* TUF oppure deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, in deroga a quanto previsto dall'articolo 135-*undecies*, comma 4, TUF, corredate dalle istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte di delibera all'ordine del giorno, entro il termine indicato nell'avviso di convocazione, mediante il modulo predisposto dal Rappresentante Designato per il conferimento della delega e istruzioni di voto e fermi restando i termini inderogabili previsti dalla legge.
La delega rilasciata al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto, che possono essere revocate e nuovamente conferite nei termini che saranno indicati nell'avviso di convocazione e comunque previsti dalla normativa.
Il Rappresentante Designato esercita il diritto di voto conformemente alle istruzioni di voto ricevute e mantiene la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio delle votazioni.
I costi connessi all'utilizzo del Rappresentante Designato sono a carico della Società.

2.2 Entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione previsto dall'art. 125-*bis* TUF, la Società mette a disposizione sul proprio sito *internet* i moduli utilizzabili per il conferimento della delega. In caso di integrazione dell'ordine del giorno o di presentazione di nuove proposte di delibera ai sensi della normativa vigente, la Società mette a disposizione sul proprio sito *internet* i nuovi moduli utilizzabili per il conferimento della delega. Le deleghe eventualmente già conferite restano ferme, salva la facoltà di revoca o modifica nei termini applicabili.

2.3 L'avviso di convocazione contiene ogni ulteriore informazione necessaria affinché gli azionisti possano esercitare i diritti di partecipazione e di voto tramite il Rappresentante Designato.

ARTICOLO 3
ESERCIZIO DEI DIRITTI IN CASO DI ASSEMBLEA MEDIANTE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN VIA ESCLUSIVA

3.1 In caso di ricorso esclusivo al Rappresentante Designato, restano esercitabili i diritti degli azionisti di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare proposte di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-*bis* TUF, nonché di porre domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 127-*ter* TUF, secondo le condizioni e i termini precisati ai commi seguenti e nell'avviso di convocazione.

3.2 Ai fini dell'intervento e del voto, gli aventi diritto fanno pervenire alla Società la comunicazione dell'intermediario ai sensi dell'articolo 83-*sexies* TUF (*record date*) e conferiscono la delega al Rappresentante Designato secondo le modalità pubblicate con l'avviso di convocazione e nel modulo di delega. Le deleghe di cui all'articolo 135-*undecies* TUF sono conferibili e revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, salvo i termini più favorevoli consentiti dalla normativa. Le deleghe possono altresì essere attribuite a un rappresentante di fiducia, che le subdelega al Rappresentante Designato senza oneri a carico dell'azionista. Per le deleghe e subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF è comunque assicurata la possibilità di conferimento anche dopo la pubblicazione delle risposte alle domande ex articolo 127-*ter* TUF.

3.3 I soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione delle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 1, TUF entro tre giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, ovvero entro due giorni nei casi di convocazione soggetti ai termini abbreviati previsti dalla legge. La richiesta è accompagnata dalla documentazione attestante la legittimazione e dalla relazione illustrativa prescritta dalla legge. La Società pubblica le integrazioni ammissibili e la documentazione correlata nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 126-*bis* TUF.
In caso di integrazioni, la Società aggiorna tempestivamente i moduli di delega e le istruzioni di voto, ferme le deleghe già conferite e la facoltà di modificarle o revocarle.

3.4 I soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale possono altresì presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2, TUF entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso, ovvero entro sette giorni nei casi di convocazione soggetti ai termini abbreviati previsti dalla legge, ovvero entro il ventesimo giorno precedente l'Assemblea nei casi di cui all'articolo 125-*bis*, comma 2, TUF.
Le proposte sono trasmesse per iscritto con la relazione illustrativa e la documentazione di legittimazione e, ove ammissibili, sono pubblicate dalla Società nei termini di legge.
In caso di nuove proposte, la Società aggiorna tempestivamente i moduli di delega e le istruzioni di voto, ferme le deleghe già conferite e la facoltà di modificarle o revocarle.

3.5 Nelle Assemblee con Rappresentante Designato in via esclusiva, le domande sulle materie all'ordine del giorno sono presentate esclusivamente prima dell'Assemblea, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione unitamente all'attestazione della legittimazione. Il termine per il loro ricevimento non può essere anteriore alla data di cui all'articolo 83-*sexies*, comma 2, TUF (*record date*). La Società pubblica le risposte, anche in forma unitaria per domande di analogo contenuto, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in ogni caso prima della scadenza del termine per il conferimento della delega al Rappresentante Designato, così da permettere agli azionisti di tenerne conto nel conferimento o nell'aggiornamento delle istruzioni di voto, nel rispetto dei termini applicabili. L'avviso può inoltre consentire interventi scritti pertinenti, che la

Società rende disponibili sul proprio sito nei medesimi termini previsti per le risposte alle domande.

3.6 Il Rappresentante Designato fornisce al Presidente, all'apertura dei lavori, gli elementi necessari all'accertamento della legittimazione, del capitale rappresentato e dei *quorum*. Il Rappresentante Designato, i componenti degli organi sociali, il segretario, il notaio e gli altri soggetti autorizzati dal Presidente possono intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché ne siano assicurate l'identificazione e la partecipazione regolare. Il Presidente dirige i lavori, accerta e proclama l'esito delle votazioni; è consentita la registrazione audio o video dei lavori per le sole finalità di verbalizzazione, nel rispetto della disciplina applicabile.

ARTICOLO 4
DIRITTO DEGLI AZIONISTI DI RICHIEDERE L'ADUNANZA IN LUOGO FISICO

4.1 Qualora sia previsto che la partecipazione all'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il Rappresentante Designato oppure che l'Assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, gli azionisti che rappresentino, individualmente o congiuntamente, almeno un ventesimo del capitale sociale avente diritto di voto sugli argomenti all'ordine del giorno possono richiedere che l'Assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al Rappresentante Designato o ai mezzi di telecomunicazione.

4.2 La Richiesta deve pervenire alla Società entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, mediante comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione o mediante le altre modalità eventualmente previste nell'avviso stesso.

4.3 La Richiesta deve indicare gli azionisti che la presentano e fornire evidenza della partecipazione azionaria rappresentata mediante la trasmissione della comunicazione rilasciata dagli intermediari ai sensi di legge.
Ove la certificazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di cui al presente articolo non pervenga alla Società nei termini e con le modalità indicati, la richiesta si considererà come non presentata.

4.4 Dell'avvenuta ricezione della Richiesta è data comunicazione entro tre giorni dalla sua presentazione mediante integrazione dell'avviso di convocazione da pubblicarsi sul sito *internet* della Società e tramite le altre modalità previste dalla legge.
L'integrazione dell'avviso di convocazione fornisce le informazioni necessarie per la partecipazione all'assemblea degli azionisti mediante adunanza in luogo fisico. Restano ferme le deleghe e subdeleghe già validamente conferite, salvo il diritto di revoca nei termini applicabili.

In tal caso, resta ferma la disciplina di cui all'articolo 5 del presente Regolamento sulla soglia di possesso azionario per la partecipazione alla discussione.

4.5 In presenza di una Richiesta tempestiva e ammissibile, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dispone gli adempimenti organizzativi affinché l'adunanza si svolga in luogo fisico nonché l'integrazione dell'avviso di convocazione, dandone informazione al Consiglio. Nell'Assemblea così convocata trovano applicazione lo Statuto e il Regolamento Assembleare, ferma la facoltà di intervento mediante delega.

ARTICOLO 5
SOGLIA DI POSSESSO AZIONARIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA DISCUSSIONE

5.1 Ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1, comma 4, del TUF, in ciascuna Assemblea con adunanza in luogo fisico ovvero con intervento mediante mezzi di telecomunicazione, la partecipazione alla discussione in Assemblea è subordinata al possesso di una partecipazione individuale almeno pari allo 0,5 per mille del capitale sociale della Società, calcolata sulla base delle azioni detenute al termine della giornata di cui all'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF (c.d. «*record date*»).

5.2 L'applicazione della soglia di cui al comma 5.1 è richiamata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

5.3 Per le modalità di discussione e per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento Assembleare approvato dall'assemblea del 29 aprile 2025.

ARTICOLO 6
DISPOSIZIONI FINALI

6.1 Il Regolamento è pubblicato sul sito *internet* della Società nella sezione Governance – Documenti Societari.

6.2 Il Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio e si applica a tutte le Assemblee che verranno convocate con avviso di convocazione successivo alla data di sua pubblicazione sul sito *internet* della Società.

6.3 Il presente Regolamento sarà richiamato nell'avviso di convocazione, ai sensi della normativa vigente.

6.4 La Società adotta misure organizzative e tecniche ragionevoli e idonee ad assicurare il corretto svolgimento dell'assemblea secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. Eventuali

malfunzionamenti o interruzioni dei sistemi di telecomunicazione che non impediscano l'accertamento della regolare costituzione dell'Assemblea, l'esercizio del voto mediante Rappresentante Designato e la corretta verbalizzazione dei lavori non determinano, di per sé, la sospensione o l'invalidità della riunione. In ogni caso, qualora risulti temporaneamente impossibile il regolare svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente dell'Assemblea può sospendere la stessa per il tempo strettamente necessario a ripristinare le misure tecniche ed organizzative.

6.5 Eventuali modifiche o aggiornamenti saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione con le modalità previste all'art. 125-*bis*.1 del TUF.